

COMUNE di POSITANO



P.A.D. Piano Attuativo di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI POSITANO

FIRMA

ELABORATO

REGOLAMENTO

PROGETTISTA INCARICATO

Arch. Domenico Maria Manzione



TAVOLA

R.05

DATA settembre 2025

REVISIONE

REGOLAMENTO

Indice

| | |
|---|-----------|
| A) REGOLAMENTAZIONE D'USO..... | 2 |
| B) PIANO DEI SERVIZI | 2 |
| B.1) Spiagge Libere | 2 |
| B.2) Spiagge in Concessione | 3 |
| B.3) Specchi acquei..... | 3 |
| C) ATTIVITA' GESTORIA | 3 |
| D) DISCIPLINA | 4 |
| D.1) Ordinanza balneare – Destagionalizzazione..... | 5 |
| D.2) Disciplina dei prezzi..... | 5 |
| D.3) Classificazione degli stabilimenti balneari | 5 |
| E) VIGILANZA E SANZIONI | 6 |
| F) NORME FINALI E TRANSITORIE | 7 |
| G) PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PAD..... | 8 |
| H) ALLEGATO: Tabella A del PUAD | 11 |

A) REGOLAMENTAZIONE D'USO

La regolamentazione del PAD del comune di Positano ha il duplice scopo, da un lato, di migliorare gli standards qualitativi della fascia costiera in modo da garantire la valorizzazione del territorio in termini di salvaguardia e tutela del patrimonio naturale-paesaggistico esistente, dall'altro, di promuovere e sostenere il crescente sviluppo turistico in termini non solo strettamente economici ed occupazionali ma anche di crescita sostenibile.

In considerazione di quanto sopra e del sistema di accessibilità e mobilità interna all'area demaniale marittima, nell'intento di favorire la massima valenza turistica nella contestualizzazione di prodotti e servizi omogenei, il PAD delinea la regolamentazione d'uso ed il piano dei servizi per la loro fruizione.

Gli obiettivi di regolamentazione si possono riassumere nei seguenti punti essenziali:

- tutela del paesaggio quale risorsa essenziale del territorio
- salvaguardia delle risorse ambientali interessate e del decoro, igiene e pulizia
- riqualificazione delle aree idonee per la balneazione mediante servizi ed attrezzature adatti a gestire la pressione turistica
- ordinato svolgimento dell'attività di balneazione
- integrazione formale e funzionale tra le zone destinate alla balneazione e l'ambiente naturale ed urbanizzato circostante
- gestione delle risorse ambientali in termini di sviluppo sostenibile, promuovendo la stretta relazione tra gli interessi economici dei soggetti turistici coinvolti e la tutela del paesaggio
- la garanzia dell'orografia dei luoghi nel rilascio di nuove concessioni
- il mantenimento di aree libere nella misura del 30% calcolato in relazione alle aree complessivamente concedibili
- il rispetto delle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

B) PIANO DEI SERVIZI

Il presente piano dei servizi ha lo scopo di definire la qualificazione degli usi sulle aree deputate alla balneazione nel rispetto di standard di sostenibilità e di libera fruizione.

In merito alle spiagge si distinguono:

B.1) Spiagge Libere: Le spiagge libere sono destinate al libero uso da parte dei cittadini e dotate di:

- **Servizi essenziali:** docce, bagni e contenitori per la raccolta differenziata.
- **Regole di fruizione:** vietato l'assembramento e garantito il distanziamento minimo.
- **Accessibilità:** passerelle e postazioni riservate a persone con disabilità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare porzione di spiaggia libera per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi

speciali in proprio o da parte di privati anche con l'installazione delle necessarie strutture, da montare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo, assicurando il ripristino delle condizioni di normale fruibilità; nonché per usi connessi alla balneazione e alla pesca con previsioni di carattere generale.

Nel disciplinare tecnico sono definite le modalità, affinché le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento siano chiaramente indicati e ben visibili all'ingresso delle aree interessate dall'affidamento.

B.2) Spiagge in Concessione: Le aree date in concessione per attività turistico-ricreative devono rispettare:

- **Standard di sostenibilità:** utilizzo di materiali eco-compatibili per strutture temporanee.
- **Obblighi di servizio pubblico:** accesso libero alla battigia (minimo 5 metri dalla riva) e utilizzo pubblico delle strutture.
- **Regole di fruizione:** ordinato svolgimento dell'attività in connessione alla balneazione.

In tali zone è consentita la gestione di un'attività ai fini turistico-ricreativo come lo stabilimento balneare.

Negli stabilimenti balneari sono ammesse di norma e opportunamente dislocate nell'ambito dell'area in concessione: -la realizzazione dei locali necessari alla gestione dell'impresa; -le cabine spogliatoio, i servizi igienici, le docce, gli spazi per il gioco; -le zone d'ombra; -isole ecologiche, ed altri insediamenti coerenti con le previsioni del puad per le spiagge in concessione.

B.3) Specchi acquei: La superficie di mare, al di fuori delle zone destinate alla balneazione, suddivisa con funzionalità di servizio e gestione in zone di ormeggio, ciascuna caratterizzante la tipologia ed uso delle unità in ormeggio; gli ormeggi previsti sono unicamente a ruota con gavitello su corpo morto.

- **Standard di sostenibilità:** utilizzo di materiali eco-compatibili e salvaguardia delle risorse ambientali.
- **Accessibilità:** corridoi di lancio in corrispondenza di preesistenti pontili stagionali, riservato al transito delle piccole imbarcazioni.
- **Regole di fruizione:** ordinato svolgimento dell'attività di ormeggio, in connessione a quella di balneazione.
- **Obblighi di servizio pubblico:** realizzazione di impianti rivolti non solo all'utenza stagionale ma all'intera popolazione, in particolare per imbarcazioni dedicate all'attività di pesca occasionale a carattere turistico-ricreativo.

C) ATTIVITA' GESTORIA

L'adozione del PAD implica l'innovazione e la rilevanza di alcuni aspetti dell'attività gestoria del Comune, quali:

1. **Procedure di Assegnazione:** Le concessioni devono essere attribuite tramite procedure pubbliche e trasparenti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei

principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili, in linea con i principi di concorrenza e trasparenza stabiliti dalla giurisprudenza europea e nazionale. Trova applicazione il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

2. **Durata delle Concessioni:** La durata delle concessioni è nel senso che rispetti le indicazioni giurisprudenziali, e coerente con le norme di cui al decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 evitando periodi eccessivamente lunghi che potrebbero ostacolare la concorrenza.
 - Le concessioni stagionali sono previste per un periodo di quattro-sei mesi, con eventuali estensioni per la destagionalizzazione del turismo, in conformità con il principio di destagionalizzazione previsto nelle normative regionali.
 - Le concessioni pluriennali sono rilasciate per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
3. **Coinvolgimento degli Enti Locali:** Il Comune di Positano collabora con le autorità regionali e statali per garantire che le procedure di concessione rispettino sia le normative locali che i principi stabiliti a livello nazionale ed europeo.
4. **Tutela Ambientale e Paesaggistica:** Le concessioni devono prevedere clausole che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio costiero, in conformità con le normative vigenti e le indicazioni giurisprudenziali.
5. **Obblighi del concessionario**
 - Rimozione delle strutture al termine della stagione.
 - Manutenzione e conformità alle norme paesaggistiche

D) DISCIPLINA

1. La Concessione Demaniale Marittima (CDM) è rilasciata in conformità al PAD, nonché alla vigente normativa edilizia, paesaggistica ed ambientale.
2. Le domande di concessioni demaniali marittime, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse, ivi compresi il subingresso e l'affidamento a terzi dell'attività, sono presentate al Comune, corredate dall'elenco dei requisiti posseduti di cui all'allegata Tabella A – "Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari" e sono istruite nel rispetto del Codice della Navigazione e del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e delle norme speciali vigenti.

3. Il Comune, prima del rilascio della CDM procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della sovrainposta regionale ai sensi della normativa vigente, nonché alla verifica di debita corresponsione.
4. Il Comune, dopo il rilascio della CDM, si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.
5. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo sono, in ogni caso, subordinate all'acquisizione delle autorizzazioni e/o pareri richiesti dalla vigente normativa urbanistica edilizia paesaggistica ed ambientale.
6. Ai sensi del comma 124, art. 1, L.R. 5/2013 il Comune invia, in formato digitale, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Regione Campania – Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, l'elenco con specifica di titolarità, dettaglio delle superfici interessate, importo del canone e correlato versamento del tributo regionale, relativo alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere l'anno precedente sul territorio di competenza.

D.1) Ordinanza balneare – Destagionalizzazione

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comune, sentite le associazioni di categoria, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti dell'attività turistico-ricreativa di rispettiva competenza quali, ad esempio la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento.
2. Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, il Comune può prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n.10 del 10 maggio 2012 e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che dovrà prevedere il mantenimento della struttura oltre la stagione balneare.

D.2) Disciplina dei prezzi

1. I concessionari comunicano al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
2. Il concessionario è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet e ad esporre in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella, in almeno due lingue oltre l'italiano, con l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti (comprensivi di IVA) conformi all'ultima regolare comunicazione.

D.3) Classificazione degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine secondo una gradazione da uno a quattro in conformità ai requisiti di cui all'allegata tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari", che esprime il livello quali-quantitativo dei servizi offerti. L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella citata Tabella A allegata.

2. Il titolare di uno stabilimento balneare dichiara al Comune la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale.
3. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la accoglie o la respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento. La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile.
4. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, a una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.
5. L'adozione di modalità di gestione "Plastic Free" e "Zero Waste" all'interno degli stabilimenti costituisce titolo di premialità ambientale.
6. I requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, come da Tabella A, si intendono ottenuti senza alcuna realizzazione di nuovi volumi, sia removibili che non removibili.
7. La norma sulla classificazione trova applicazione dall'anno successivo alla approvazione del PAD.

E) VIGILANZA E SANZIONI

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni di legge e, in particolare, sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusivi, adottano i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune.
3. L'esercizio delle attività, sopra disciplinate, senza aver presentato regolare dichiarazione di classificazione di cui al punto 2 lettera D.3 della presente disciplina, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi al comune, nei termini previsti, di cui al punto 1 lettera D.2 della presente Disciplina, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00.
5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati, di cui al comma 1, art.13 della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 500,00.
6. L'omessa esposizione della tabella prezzi di cui al punto 2 lettera D.2 della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 300,00 a euro 900,00.
7. Il Comune e la Regione possono effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio sulle attività sopra disciplinate.

F) NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per gli aspetti non disciplinati dal PAD, si rimanda al PUAD Regione Campania, al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per le aree concedibili, in relazione ai fenomeni stagionali di erosione /ripascimento, la profondità delle aree può subire variazioni in riduzione e/o ampliamento – salva la porzione di battigia destinata ad uso pubblico; tale fenomeno naturale sarà regolato attraverso atto ai sensi dell'art. 24 rcn.
3. Il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo, individua gli ambiti omogenei di intervento e le tipologie di insediamento nonché il relativo standard di servizi con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, alle spiagge libere e alle spiagge libere attrezzate, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Al di fuori di tali ambiti, nelle aree ricomprese nel demanio marittimo, il rilascio delle concessioni avviene compatibilmente alle previsioni di cui al comma 1, art. 1, del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii.

In ogni caso potranno sempre valutarsi domande di concessione/autorizzazione, previa regolare istruttoria per:

- Regularizzazione di piccoli sconfinamenti – non superiori al 15% della consistenza complessiva - di unità abitative e commerciali confinanti con il demanio marittimo;
- Autorizzazioni/licenze suppletive ai sensi dell'art. 24 del regolamento al codice della navigazione, anche al fine di una diversa disposizione delle aree in concessione e una diversa modalità di occupazione delle aree demaniali /modifiche nella forma e nella tipologia di occupazione, fermi in ogni caso i complessivi metri quadrati in concessione ed il fronte mare massimo. Quanto precede previo esperimento dell'istruttoria di rito, con salvezza degli atti acquisiti;
- Regularizzazione di opere realizzate in area in concessione. Per tali opere si procederà limitatamente a quelle di facile rimozione come definite dalla Circolare n. 120/2001 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il Responsabile del servizio all'uopo adotterà gli strumenti previsti dalla Circolare n. 285/1992 del soppresso Ministero della Marina Mercantile;
- Concessioni non finalizzate a scopi commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo apprestamenti e camminamenti/pedane ex lege 104/92; sistemi di collegamento e superamento di sbalzi di pendenze; servizi tecnici – elettrici, telefonici, idrici, fognari); nonché quelle in cui sia richiedente il comune, ovvero altro ente pubblico o società esercente un servizio pubblico/di interesse pubblico;
- Concessioni temporanee senza scopo di lucro, e connesse alle esigenze del ceto peschereccio;
- Concessioni per opere di difesa della costa/abitati costieri idoneamente suffragate da valutazioni istruttorie;

- Ampliamenti di concessioni per esigenze tecniche di decoro, di sicurezza ed esigenze strumentali allo svolgimento della attività, entro un limite massimo del 10% della concessione.
 - Mantenimento e rilascio di concessioni intestate all'ente comunale.
4. La Battigia immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata di base in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica o per effetto di ordinanze ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri lineari. La determinazione in concreto, in relazione alla variabilità di costa, verrà eseguita nelle Ordinanze balneari.
 5. In considerazione della peculiare tipologia di costa del comune di Positano, ed in relazione alla scarsa accessibilità al mare di numerosi insediamenti ricettivi, anche al fine di garantire la diversificazione del carico insediativo si prevede la possibilità di valutare le richieste di concessione su scegliere per solarium e/o accesso alla balneazione con sistemi di collegamento (scale e/o piccoli pontili) funzionali esclusivamente ai fruitori delle medesime strutture retrostanti, per tavolati a carattere temporaneo e con opere di facile rimozione, per le imprese turistiche operanti sul territorio, con esclusione di stabilimenti ad uso pubblico. Quanto precede ferme le autorizzazioni necessarie, in particolare quelle paesaggistiche ed in tema di tutela habitat.
 6. I concessionari titolari di concessione demaniale vigente e prorogata- anche ove non prevista espressamente - mantengono l'area in concessione entro i limiti massimi dei metri quadrati e del fronte mare in concessione, in quanto trova applicazione quanto previsto dal decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166. Le aree ed il fronte mare in concessione potranno essere ridotte proporzionalmente, ovvero modificate nella forma e nella tipologia di occupazione, per esigenze del presente PAD.
 7. Le procedure conformi alla normativa sopra richiamata del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 al punto 6, saranno avviate previa delibera di giunta di indirizzo per Ambiti omogenei del PAD, salve le procedure già avviate come ivi previsto.

G) PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEL PAD

Termini per l'approvazione

la Regione Campania ha prorogato il termine per l'attivazione dei poteri commissariali regionali per i Comuni inadempienti riguardo alla definizione del PAD, portandolo da 90 (termine fissato dal pre-vigente art.8 c.4 del PUAD) a 240 giorni, con la Delibera n. 59 del 12 febbraio 2025 (BURC n. 12 del 24 febbraio 2025) che nel corpo del deliberato ha così motivato la detta proroga:

- *“il comma 3, art. 6, della L. 494/1993 ha introdotto il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo che deve essere predisposto “ad opera delle Regioni, sentita l'autorità marittima, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi”;*
- *il D.Lgs n. 112/98 attuativo della L. 59/97 ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, ed in particolare l'art. 105, comma 2, lett. l) del sopra richiamato D.Lgs 112/98 ha conferito alle Regioni e agli Enti locali le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;*
- *il comma 38, art. 1 della L.R. n. 16/2014, così come modificato dalla lettera a, comma 1, art. 3, della L.R. 19/2017, prevede che: “La Giunta regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di seguito denominato PUAD, con finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400”;*
- *con Deliberazione di Giunta Regionale n. 682 del 30/12/2019 è stato approvato il preliminare del PUAD;*
- *con Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 20 dicembre 2022 è stato adottato il PUAD definitivo pubblicato sul BURC del 2 gennaio 2023;*
- *nella seduta del 23 aprile 2024, il Consiglio Regionale ha approvato la Delibera della Giunta regionale n. 712 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Adozione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo – PUAD con finalità turistico-ricreative” (BURC n. 34 del 29.04.2024);*
- *il PUAD prevede in particolare al comma 1, art. 8 che i “Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, attraverso un processo partecipativo che vede coinvolte le associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni professionali, terzo settore e cittadini, redigono o adeguano i rispettivi PAD, entro 240 giorni dall' entrata in vigore della presente disciplina d'intesa con gli Enti Gestori delle Aree Marine Protette, ove queste ricadano nel loro territorio, in conformità con la Conferenza Unificata Accordo 14 luglio 2005”;*
- *con L.R. 25 luglio 2024 n. 13 è stato introdotto il comma il 38 bis art. 1 della Legge L.R. 16/2014 “I Comuni costieri approvano i PAD entro il termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del PUAD nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (...)”;*

- *in considerazione dei citati riferimenti di legge il termine per la trasmissione dei PAD è stato fissato al 12/02/2025;*
- *alla luce delle difficoltà riscontrate durante il primo anno di applicazione della disciplina del PUAD, delle motivazioni avanzate dagli Enti coinvolti e della complessità delle procedure descritte, i competenti Uffici propongono, in applicazione del principio di leale collaborazione tra diversi livelli di governo, di estendere il termine previsto dall'art. 8, comma 4 del PUAD da 90 a 240 giorni; tale previsione trova fondamento nel principio di leale collaborazione, che impone un dialogo costruttivo tra i diversi livelli di governo per garantire un esercizio efficace delle rispettive competenze. L'ampliamento del termine consente ai Comuni di adempiere agli obblighi previsti con maggiore consapevolezza e in un quadro di effettiva cooperazione con la Regione, evitando interventi sostitutivi che potrebbero compromettere l'autonomia decisionale degli enti locali."*
- Il Consiglio Regionale nella seduta dell'8/7/2025 ha approvato la D.G.R.C. n.59/2025 con attestato n.556/1, pubblicato sul B.U.R.C. n.48 del 14/7/2025.

Sintesi procedurale

In conformità a quanto prescritto dall'art. 8 "Procedure" del PUAD Regione Campania (come modificato da DGR n. 59 del 12/02/2025) e dalla circolare della regione Campania prot. 16136 del 14/01/2025, l'iter procedurale per l'approvazione del PAD Comunale si articola nelle seguenti fasi:

1) Fase iniziale e tempistica:

- I Comuni costieri devono approvare i PAD entro 240 giorni dalla pubblicazione del PUAD nel BURC (BURC n. 44 del 17.6.2024);

2) Processo di adozione e approvazione:

a) Adozione del PAD in Giunta Comunale;

b) Attivazione del processo partecipativo mediante forme di pubblicità notizia e coinvolgendo:

- Associazioni di categoria; Associazioni ambientaliste; Associazioni professionali; Terzo settore; Cittadini, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 della Legge Regionale 16/2004;

- Enti Gestori delle Aree Marine Protette (Area marina protetta Punta Campanella interessata per Isolotti Li Galli IT8050018 - Ente gestore Consorzio di gestione tra i comuni interessati c/o Comune di Massa Lubrense);

c) Approvazione finale del PAD in Consiglio Comunale.

3) Fase di verifica regionale:

- Entro 30 giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale, il PAD deve essere trasmesso alla Direzione Regionale competente in materia di Turismo;
- La trasmissione deve avvenire attraverso il portale dedicato: <https://servizi-digitali.regione.campania.it/TrasmissionePAD>;
- La Direzione, di concerto con la Direzione Governo del Territorio, verifica la conformità al PUAD;
- Decorsi 150 giorni dalla ricezione, in assenza di richieste documentali sospensive, il PAD si intende conforme;

4) Gestione delle inadempienze:

Se il Comune non rispetta i termini:

- La Direzione Regionale emette una diffida ad adempiere entro 240 giorni; termine di costituzione in mora dell'Ente;
- In caso di ulteriore inadempienza, viene nominato un Commissario ad acta con oneri a carico del Comune;

5) Gestione delle difformità:

Se il PAD risulta difforme dal PUAD:

- La Direzione Regionale restituisce il PAD con osservazioni;
- Il Comune ha 60 giorni per adeguarlo e riapprovarlo in Consiglio comunale;
- Entro 30 giorni dalla nuova approvazione, il PAD deve essere ritrasmesso alla Regione;
- In caso di inadempienza, previa diffida, si procede alla nomina di un Commissario ad acta.

6) Aggiornamento:

- Il PAD deve essere aggiornato almeno ogni sei anni seguendo la stessa procedura

H) ALLEGATO: Tabella A del PUAD

1. Requisiti e punteggi per la classificazione.

ALLEGATO: TABELLA A

| Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari | | Punteggi |
|---|--|---------------------|
| 1 | Posti all'ombra | |
| 1.1 | Superficie destinata a verde e/o aree comuni | |
| 1.1.1 | <i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione non inferiore al 5 %</i> | obbligatorio |
| 1.1.2 | <i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione maggiore del 5% e fino al 20%</i> | 1 |
| 1.1.3 | <i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione maggiore del 20%</i> | 2 |
| 1.2 | Distanza tra punti ombra | |
| 1.2.1 | <i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di almeno 3 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 2,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i> | obbligatorio |
| 1.2.2 | <i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di oltre 3 metri lineari e fino a 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 3 metri lineari e fino a 3,5 metri su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i> | 2 |
| 1.2.3 | <i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di oltre 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di oltre 3,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i> | 3 |
| 1.3 | Dotazione dei punti ombra | |
| 1.3.1 | <i>Ombrellone o equivalente</i> | obbligatorio |
| 1.3.2 | <i>Sedie a sdraio, lettini o equivalenti</i> | 2 |
| 1.3.3 | <i>Tavolini e altri accessori</i> | 3 |
| 2. | Servizi di pulizia | |
| 2.1. | Pulizia ordinaria delle aree comuni | |
| 2.1.1 | <i>Pulizia dell'area in concessione e delle installazioni igienico-sanitarie</i> | |
| 2.1.1.1 | <i>Una volta al giorno</i> | obbligatorio |
| 2.1.1.2 | <i>Due o più volte al giorno</i> | 2 |
| 2.2 | Raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia recipienti | |
| 2.2.1 | <i>Presenza ogni 50 metri quadrati di concessione di un recipiente e pulizia giornaliera</i> | obbligatorio |
| 2.2.2 | <i>Presenza ogni 50 metri quadrati di concessione di più di un recipiente e pulizia giornaliera</i> | 2 |

| Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari | | Punteggi |
|--|---|---------------------|
| 2.2.3 | <i>Presenza ogni 50 metri quadrati di concessione di una postazione per la raccolta differenziata</i> | obbligatorio |
| 2.2.4 | <i>Presenza ogni 50 metri quadrati di concessione di più di una postazione per la raccolta differenziata</i> | 2 |
| 3. | Impianti - servizi e attrezzature | |
| 3.1. | Impianto elettrico | 1 |
| 3.1.1 | <i>Punto ricarica cellulari e dispositivi elettronici</i> | 2 |
| 3.2 | Impianto di illuminazione | 2 |
| 3.3 | Impianto idrico di acqua potabile | obbligatorio |
| 3.4 | Impianto igienico-sanitario | obbligatorio |
| 3.5 | Servizio di sorveglianza e salvataggio dei bagnanti in mare e negli impianti natatori assicurato per l'orario di apertura dello stabilimento con numero minimo di addetti prescritto dalle normative | obbligatorio |
| 3.5.1 | <i>Numero addetti qualificati ai sensi della normativa vigente</i> | |
| 3.5.1.1 | <i>1 addetto in più rispetto al minimo obbligatorio</i> | 1 |
| 3.5.1.2 | <i>Più di 1 addetto rispetto al minimo obbligatorio</i> | 2 |
| 3.6. | Dotazioni per il servizio di pronto soccorso | |
| 3.6.1 | <i>Cassetta di pronto soccorso attrezzata secondo norme vigenti</i> | obbligatorio |
| 3.6.2 | <i>Servizio di infermeria con personale addetto</i> | 3 |
| 3.6.3 | <i>Defibrillatore DAE</i> | 4 |
| 3.7. | Installazioni igienico sanitarie di uso comune | |
| 3.7.1 | <i>Servizi igienici dotati di W.C. e lavabo</i> | |
| 3.7.1.1 | <i>Almeno 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra</i> | obbligatorio |
| 3.7.1.2 | <i>Oltre 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra</i> | 3 |
| 3.7.2 | <i>Docce di acqua dolce</i> | |
| 3.7.2.1 | <i>Almeno 1 doccia calda e fredda ogni 50 punti ombra</i> | obbligatorio |
| 3.7.2.2 | <i>Almeno 1 doccia calda e fredda ogni 40 punti ombra</i> | 1 |
| 3.7.3 | <i>Lavapiedi di acqua dolce</i> | |
| 3.7.3.1 | <i>Almeno 1 lavapiedi ogni 60 punti ombra</i> | 1 |
| 3.7.3.2 | <i>Almeno 1 lavapiedi ogni 40 punti ombra</i> | 2 |
| 3.8. | Locali cambio indumenti | |
| 3.8.1 | <i>Almeno 1 spogliatoio ogni 50 punti ombra</i> | obbligatorio |
| 3.8.1.2 | <i>Almeno 1 spogliatoio ogni 40 punti ombra</i> | 2 |
| 3.8.2 | <i>Cabine ad uso personale</i> | |
| 3.8.2.1 | <i>Almeno 1 cabina ogni 30 punti ombra</i> | 1 |
| 3.8.2.2 | <i>Più di 1 cabina ogni 30 punti ombra</i> | 2 |

| Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari | | Punteggi |
|--|--|---------------------|
| 3.8.3 | Locale con fasciatoio per bambini | 2 |
| 3.9 | Accoglienza | |
| 3.9.1 | <i>Esposizione tabella con regolamento interno stabilimento balneare, numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera)</i> | obbligatorio |
| 3.9.2 | <i>Pubblicazione giornaliera delle informazioni metereologiche locali e della qualità delle acque di balneazione antistanti lo stabilimento</i> | 2 |
| 3.9.3 | Servizio di ricevimento - punto reception | |
| 3.9.3.1 | <i>Assicurato 6 ore rispetto ad orario di apertura</i> | 1 |
| 3.9.3.2 | <i>Assicurato per tutto l'orario di apertura</i> | 2 |
| 3.9.3.3 | <i>Assicurato da personale plurilingue</i> | 3 |
| 3.9.3.4 | <i>Assicurato da personale che si avvale di documentazione turistica o supporti informatici al servizio delle esigenze turistiche degli ospiti</i> | 4 |
| 3.10 | Servizio custodia valori | 2 |
| 3.11 | Servizi attività ludiche | |
| 3.11.1 | <i>Area giochi per bambini</i> | 2 |
| 3.11.2 | <i>Servizio animazione per bambini</i> | 3 |
| 3.11.3 | <i>Custodia giochi da spiaggia e gonfiaggio</i> | 2 |
| 3.12 | Servizi per persone con ridotte capacità motorie | |
| 3.12.1 | <i>Visitabilità per persone con ridotta capacità motoria</i> | 4 |
| 3.12.2 | <i>Accessibilità allo stabilimento e al lido a persone con ridotta capacità motoria (comma 1 art. 23 Legge 5 febbraio 1992, n. 104)</i> | 6 |
| 3.13 | Servizio rete internet wireless gratuito | |
| 3.13.1 | <i>Nella zona di ingresso e accoglienza</i> | 2 |
| 3.13.2 | <i>Presso tutti i punti d'ombra</i> | 3 |
| 3.14 | Bar e ristorante | |
| 3.14.1 | <i>Punto ristoro</i> | 1 |
| 3.14.2 | <i>Bar/tavola calda</i> | 3 |
| 3.14.3 | <i>Ristorante</i> | 5 |
| 3.15 | Parcheggio auto | |
| 3.15.1 | <i>Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare con un numero di posti auto inferiori al 30 per cento del numero di posti all'ombra</i> | 4 |
| 3.15.2 | <i>Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare con un numero di posti auto pari o superiori al 30 per cento del numero di posti all'ombra</i> | 5 |

| Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari | | Punteggi |
|--|--|------------|
| 3.15.3 | <i>Parcheggio contiguo allo stabilimento balneare (1)</i> | 3 |
| 3.15.4 | <i>Parcheggio contiguo allo stabilimento balneare per persone con ridotta capacità motoria</i> | 4 |
| 3.15.5 | <i>Personale addetto alla custodia e al posteggio</i> | 3 |
| 3.16. | Recinzione | |
| 3.16.1 | <i>Per almeno il 50% dello stabilimento</i> | 1 |
| 3.16.2 | <i>Per l'intero stabilimento (tre lati)</i> | 2 |
| 3.17. | Attrezzature/servizi alla persona | |
| 3.17.1 | <i>Shop/edicola</i> | 2 |
| 3.17.2 | <i>Servizio diving con guida/istruttore</i> | 3 |
| 3.17.3 | <i>Noleggio canoe o pattini</i> | 2 |
| 3.17.4 | <i>Noleggio barche o natanti</i> | 2 |
| 3.17.5 | <i>Possibilità di effettuare sport acquatici (surf, windsurf, sci d'acqua, etc.)</i> | 3 |
| 3.17.6 | <i>Piscina</i> | 5 |
| 3.17.7 | <i>Palestra</i> | 5 |
| 3.17.8 | <i>Centro benessere - Spa</i> | 6 |
| 3.17.9 | <i>Noleggio/fornitura teli da spiaggia</i> | 3 |
| 3.17.10 | <i>Zone specifiche destinate a sport di terra</i> | 2 |
| 3.17.11 | <i>Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura</i> | 2 |
| 3.17.12 | <i>Servizio dog parking</i> | 4 |
| 3.17.13 | <i>Sportello ATM (bancomat) ⁽¹⁾</i> | 2 |
| 3.18 | Utilizzo pannelli solari per la produzione di energia | 4 |
| | | 160 |

Per la classificazione si deve rispettare il possesso dei seguenti requisiti e punteggi:

per 1 stella marina : i requisiti obbligatori minimi

per 2 stelle marine: almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

per 3 stelle marine: almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

per 4 stelle marine: almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

NOTE (1) I suddetti servizi si considerano in essere seppur erogati, anche da soggetti terzi, entro una distanza massima di mt. 200 dallo stabilimento